



Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese S.p.A.

**Procedura per la gestione delle segnalazioni
(Whistleblower)**

Rev. 1

Data 26/07/2023

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)



Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese S.p.A.

Rev.	Descrizione della modifica	Data
0	Prima emissione	07/09/2018
1	Adeguamento della procedura al D.lgs. 24/2023	26/07/2023

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	OBIETTIVI.....	3
3	DEFINIZIONI	3
4	DESTINATARI	4
5	SOGGETTI TUTELATI	4
6	INFORMAZIONI TUTELATE	5
7	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	5
7.1	CONTENUTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING	6
8	CANALI DI SEGNALAZIONE.....	6
8.1	CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO	6
8.2	MODALITÀ PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE.....	6
8.3	ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONE	7
9	RUOLI ORGANIZZATIVI E PRINCIPI GENERALI	7
9.1	IL RUOLO DEL RPCT/GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO.....	7
9.2	IL RUOLO DELL'OdV E LE SINERGIE CON IL RPCT	8
9.3	IL RUOLO DELL'ISTRUTTORE.....	9
9.4	IL RUOLO DEI DIPENDENTI.....	9
9.5	IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	9
10	TUTELA DEL SEGNALANTE, DEL SEGNALATO E DELLA RISERVATEZZA..	9
10.1	DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE.....	11
11	CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI.....	12
11.1	SEGNALAZIONI ANONIME E LORO TRATTAZIONE.....	12
12	MODALITA' OPERATIVE – Canale interno	12
12.1	RICEZIONE	13
12.2	APERTURA DELLA PRATICA, CONTINUAZIONE DELL'ISTRUTTORIA E CONCLUSIONE.....	13
13	INFORMAZIONI DA FORNIRE AL SEGNALANTE	14
14	MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE.....	15
15	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
16	CONTROLLI, ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TRACCIABILITA'	15
17	ADOZIONE, DIFFUSIONE E RECEPIMENTO	16

**Procedura per la gestione delle segnalazioni
(Whistleblower)**

Rev. 1

Data 26/07/2023

1 PREMESSA

La presente procedura è stata redatta da SII S.p.A. (di seguito anche "la Società" o "SII") in conseguenza dell'entrata in vigore del D.lgs. 24 del 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

La Direttiva UE mira a introdurre nelle normative nazionali il "diritto alla segnalazione", disciplinando la protezione dei whistleblower (segnalatori o informatori), introducendo norme minime comuni. La direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l'emersione di illeciti, commessi non solo all'interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

La disciplina era già prevista nel nostro ordinamento, in particolare per gli enti pubblici l'art 54-bis del d.lgs. 165/01 "Testo unico del pubblico impiego", disponeva espressamente il divieto di ripercussioni per il pubblico dipendente che segnalasse al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) o, ancora, all'Autorità giudiziaria, condotte illecite da lui apprese. Nel settore privato, invece, la disciplina era stata introdotta dalla Legge 179/2017, che, oltre a riformare il sopracitato art. 54-bis, aveva, altresì, previsto che le società del settore privato provviste di modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 si dotassero obbligatoriamente di canali di segnalazione delle condotte illecite ritenute rilevanti ai sensi di tale normativa, garantendo, al contempo, il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del whistleblower per la segnalazione effettuata.

Il d.lgs. 24/2023 raccoglie, abrogando le normative sopracitate, in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione, affidando allo strumento della segnalazione una primaria rilevanza nella prevenzione delle violazioni normative e assicurando ai segnalanti una più penetrante tutela sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

La segnalazione (o Whistleblowing) è lo strumento per mezzo del quale è possibile segnalare una presunta condotta illecita commessa da altri soggetti. È un atto attraverso cui il segnalante contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'Ente e di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

2 OBIETTIVI

Lo scopo della presente procedura è quello di definire le modalità operative con cui SII intende:

- gestire il processo di ricezione, analisi, valutazione e trattamento delle segnalazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente di cui sia venuto a conoscenza;
- Tutelare la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, nonché il contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- Fornire adeguate informazioni in tema di segnalazioni.

La procedura è redatta in conformità a quanto definito dal D.lgs. 24/2023 e dal D.lgs. 231/01.

3 DEFINIZIONI

Per una completa ed esaustiva indicazione delle definizioni si rimanda art. 2 del D.lgs. 24/2023. Di seguito si riportano solo quelle necessarie alla presente procedura:

- **Segnalazione:** comunicazione scritta o orale di informazioni di violazione;

**Procedura per la gestione delle segnalazioni
(Whistleblower)**

Rev. 1

Data 26/07/2023

- **Segnalazione interna:** comunicazione scritta od orale, di informazioni di violazione, presentata tramite il canale di segnalazione interna predisposto dalla Società;
- **Segnalazione esterna:** comunicazione scritta od orale, di informazioni di violazione, presentata tramite il canale di segnalazione esterno predisposto dall'Associazione Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
- **Divulgazione Pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di comunicazione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **Segnalante:** La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **Facilitatore:** persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Istruttore:** Colui che a seguito di una segnalazione è incaricato dal RPCT di eseguire indagini sulla segnalazione;
- **Gestore del canale interno:** dipendente o ufficio della Società che si occupa della gestione del canale di segnalazione interna.

4 DESTINATARI

I destinatari della presente procedura sono tutti coloro che presso la Società entrano nella gestione delle segnalazioni. A titolo di esempio non esaustivo si riporta il seguente elenco che non pretende di essere esaustivo: il referente del canale interno, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, l'Organismo di Vigilanza, l'istruttore, il personale coinvolto nella fase di indagine, i consulenti esterni eventualmente utilizzati dalla Società per la gestione delle segnalazioni, ecc.

5 SOGGETTI TUTELATI

I soggetti a cui è applicata la tutela *Whistleblowing*, in caso di segnalazioni interne, esterne e di divulgazioni, sono di seguito riportati:

- tutti i dipendenti, compresi eventuali volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- lavoratori autonomi e collaboratori dell'Ente a qualsiasi titolo;
- liberi professionisti e consulenti dell'Ente;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo vigilanza o rappresentanza;
- azionisti;
- fornitori.

La tutela delle persone segnalanti sopra individuate si applica anche qualora il rapporto giuridico o di lavoro con l'Ente: non si sia ancora iniziato, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento.

Le misure di tutela si applicano anche ad alcuni soggetti diversi dal segnalante, di seguito riportati:

- facilitatori, cioè a coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione;
- colleghi che operano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante;
- soggetti con legame affettivo stabile o di parentela entro il quarto grado con il segnalante;
- ai soggetti giuridici (enti, società...) connessi al segnalante (di proprietà, per i quali il segnalante lavora

**Procedura per la gestione delle segnalazioni
(Whistleblower)**

Rev. 1

Data 26/07/2023

ecc.) o che operano nel medesimo contesto lavorativo che hanno un legame indiretto con il segnalante (es. partnership, ATI ecc.).

Sono esclusi dalle tutele i casi di segnalazione in malafede, ovvero i casi in cui sia accertato che il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rivelare una notizia non vera.

6 INFORMAZIONI TUTELATE

La Società attraverso apposita piattaforma di segnalazione, che utilizza strumenti di crittografia, tutela la riservatezza dell'identità del segnalante, l'identità della persona coinvolta, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione allegata.

7 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (es. l'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione).

La ratio di fondo, anche in base alle nuove disposizioni, in linea con la L. n. 190/2012, è quella di valorizzare i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. nonché quello della correttezza dell'azione all'interno dei soggetti che operano nell'ambito di un ente pubblico o privato, rafforzando i principi di legalità nonché della libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza tutelati ai sensi dell'art. 41 della Cost.

Le violazioni possono riguardare sia disposizioni normative nazionali che dell'Unione europea.

Le violazioni di disposizioni normative nazionali sono:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 e violazioni del modello di organizzazione e gestione e controllo redatto ai sensi del D.lgs. 231/01;
- violazioni del Codice Etico e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Le violazioni di disposizioni normative europee:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato), relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

**Procedura per la gestione delle segnalazioni
(Whistleblower)**

Rev. 1

Data 26/07/2023

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE, di cui ai punti precedenti.

Qualora il segnalante sia portatore di un interesse personale connesso all'oggetto della segnalazione dovrà dichiarare fin da subito quale esso sia. Tale dichiarazione non esclude dalla tutela prevista dalla legge la segnalazione.

7.1 Contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul Whistleblowing

La segnalazione deve essere finalizzata alla salvaguardia dell'integrità dell'Ente, e non alla soddisfazione di esigenze individuali del segnalante, non può riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, del rapporto contrattuale o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi o i referenti aziendali.

8 CANALI DI SEGNALAZIONE

8.1 Caratteristiche di sicurezza del canale di segnalazione interno

La Società per la gestione delle segnalazioni interne ha deciso di utilizzare una piattaforma informatica conforme a quanto richiesto dal D.lgs. 24/2023. In particolare, il sistema prevede che:

- le informazioni inserite nella piattaforma (es. identità del segnalante, segnalazione dell'illecito, documenti allegati, conversazioni, ecc.) siano protette da un sistema di cifratura, decodificabile solo dal Responsabile della Piattaforma anche chiamato Referente interno del canale di segnalazione;
- ad ogni segnalazione è dato un numero univoco, che può essere utilizzato dal segnalante per verificare lo stato della segnalazione;
- il contenuto della segnalazione è separato dell'identità del segnalante;
- È prevista un'autenticazione a due fattori, definita autenticazione strong, per tutti gli utenti della piattaforma;
- gli utenti sono profilati in base alle loro responsabilità;
- è possibile effettuare dalla piattaforma sia una segnalazione orale che una scritta;
- la piattaforma prevede nel caso di una segnalazione orale la distorsione della voce del segnalante in modo che non sia riconoscibile;
- tutte le attività degli utenti sono tracciate dal sistema, sono pertanto verificabili *ex-post*;

Ulteriori caratteristiche di sicurezza della piattaforma sono a disposizione del personale presso l'ufficio del RPCT.

8.2 Modalità per effettuare una segnalazione

La Società ha messo a disposizione le seguenti modalità per effettuare le segnalazioni:

- In forma scritta dalla piattaforma delle segnalazioni raggiungibile dal sito istituzionale della Società nella sezione società trasparente sia in forma palese che anonima, al seguente link:
<https://siispa.segnalazioni.net/>
- In forma orale tramite il sistema di messaggistica (registrazione vocale) presente sulla piattaforma delle segnalazioni raggiungibile dal sito istituzionale della Società nella sezione Società trasparente. Al link soprariportato;
- Attraverso l'invio o consegna a mano di una R/R indirizzata alla sede amministrativa di Via F.lli Bandiera 16, 13100 Vercelli di SII alla cortese attenzione del RPCT e con indicazione sulla busta "NON APRIRE TRATTASI DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING";
- Richiesta di incontro per una segnalazione al RPCT o all'OdV.

8.3 Ulteriori canali di segnalazione

La norma prevede ulteriori modalità di segnalazione: Canale Esterno, Divulgazione Pubblica, Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Si precisa in questa sede che è possibile ricorrere al Canale esterno (segnalazione ad ANAC), quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- Non è stato attivato o non è conforme il canale di segnalazione interna;
- Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per quanto riguarda la divulgazione pubblica è possibile, quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- Il segnalante ha preventivamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stata riscontrata nei termini previsti;
- Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione di specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Si precisa che la segnalazione presentata a un superiore gerarchico non può essere considerata di whistleblowing e quindi il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal d.lgs. n. 24/2023. Nel caso il dipendente volesse comunque beneficiare della tutela da segnalante deve indicarlo chiaramente nell'oggetto della segnalazione. Il Responsabile è tenuto entro 7 giorni ad inoltrare la segnalazione al RPCT.

9 RUOLI ORGANIZZATIVI E PRINCIPI GENERALI

Considerata la natura pubblica di SII e quanto definito dal D.lgs. 24/2023 all'art. 4 c.5, la Società ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), quale responsabile della gestione del canale di segnalazione interno.

9.1 Il ruolo del RPCT/Gestore del Canale di segnalazione interno

Il sistema di prevenzione della corruzione disciplinato nella Legge n. 190/2012 affida al RPCT il compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi ed è dunque, da considerare anche il soggetto funzionalmente competente a conoscere eventuali fatti illeciti al fine di predisporre adeguate misure volte a rafforzare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il RPCT è individuato quale primo destinatario delle segnalazioni, qualunque sia l'oggetto della segnalazione, nonché soggetto competente a svolgere la preliminare istruttoria in ordine ai fatti segnalati.

I compiti del RPCT sono i seguenti:

- a) Fornire informazioni sull'uso del canale di segnalazione;
- b) Inviare avviso di ricezione del messaggio (entro 7 giorni);
- c) Custodire l'identità del segnalante;

**Procedura per la gestione delle segnalazioni
(Whistleblower)**

Rev. 1

Data 26/07/2023

- d) Valutare preliminarmente la segnalazione con particolare riferimento a:
 - I. manifesta infondatezza ed eventuale segnalazione dolosa,
 - II. Contenuto generico della segnalazione che non permette la comprensione dei fatti,
 - III. Competenza della segnalazione;
- e) Comunicare all'OdV la presenza della segnalazione sulla piattaforma, se di competenza dello stesso e adoperarsi perché l'OdV possa accedere in modo sicuro alla piattaforma informatica;
- f) Provvedere ad imbastire l'istruttoria per le segnalazioni di propria competenza;
- g) Interloquire con il segnalante per le segnalazioni di propria competenza;
- h) Registrare sull'apposito portale le eventuali segnalazioni orali ricevute a seguito di richiesta di incontro del segnalante, in modo da tenerne traccia;
- i) Registra le segnalazioni anonime che dovessero giungere alla Società con un canale diverso dal portale presente nel sito;
- j) Archiviare le segnalazioni infondate;
- k) Provvede entro tre mesi, dalla ricezione della segnalazione, ad inviare una comunicazione al segnalante con l'esito della stessa. La comunicazione deve contenere almeno l'informazione sull'esito delle indagini e se già disponibile le eventuali misure adottate dalla Società, se non disponibili le comunica appena possibile;
- l) Relazionare il Consiglio di Amministrazione sull'esito delle indagini (anche in caso di segnalazioni infondate) per i provvedimenti dal caso;
- m) Relazionare annualmente il Consiglio di Amministrazione sul numero di segnalazioni ricevute e sul loro stato di avanzamento.

Il RPCT per i punti d), f) ed k) può avvalersi del supporto dell'OdV o di consulenti esterni.

9.2 Il ruolo dell'OdV e le sinergie con il RPCT

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001, SII ha adottato un proprio Codice Etico, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ha provveduto a nominare un Organismo di Vigilanza con funzione e compiti previsti dalla stessa norma.

Alla luce delle ovvie sinergie tra il "MOG 231" e il Piano di Prevenzione della Corruzione sono fondamentali il coordinamento e la collaborazione tra OdV e RPCT.

L'OdV risulta pertanto destinatario di tutte le comunicazioni che hanno rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/01 e/o in caso di violazione del Modello e del Codice Etico.

I compiti dell'OdV sono:

- a) Supportare il RPCT nella valutazione preliminare della segnalazione in caso di richiesta dello stesso;
- b) Provvedere ad imbastire l'istruttoria per le segnalazioni di propria competenza;
- c) Supportare il RPCT nell'istruttoria in caso di richiesta dello stesso RPCT;
- d) Interloquire con il segnalante per le segnalazioni di propria competenza;
- e) Relazionare il Consiglio di Amministrazione sull'esito dell'istruttoria (anche in caso di segnalazione infondata) per i provvedimenti dal caso;
- f) Registrare con il supporto del RPCT sull'apposito portale le eventuali segnalazioni orali ricevute a seguito di richiesta di incontro del segnalante, in modo da tenerne traccia;

**Procedura per la gestione delle segnalazioni
(Whistleblower)**

Rev. 1

Data 26/07/2023

- g) Comunicare al RPCT l'esito dell'istruttoria e supportarlo nella comunicazione al segnalante;
- h) Relazionare annualmente il Consiglio di Amministrazione sul numero di segnalazioni gestite.

9.3 Il ruolo dell'istruttore

Considerate le dimensioni dell'Ente l'istruttore sono le persone fisiche della Società o i consulenti esterni che sono coinvolti nella gestione dell'analisi della pratica. L'istruttore ha la possibilità di accedere a tutti i documenti necessari per l'analisi della pratica.

I suoi compiti sono quelli di supportare il RPCT o l'OdV, secondo le loro indicazioni, nell'analisi della documentazione e ha un obbligo di riservatezza e deve relazionare prontamente il RPCT. Il RPCT in caso di necessità di uno o più istruttori provvede a creare apposito/i account nella piattaforma whistleblowing, definendo i permessi per l'accesso alle informazioni.

9.4 Il ruolo dei dipendenti

Comunicare al RPCT eventuali segnalazioni ricevute da terzi entro i tempi definiti dalla normativa (7 giorni).

9.5 Il ruolo del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- mette a disposizione appositi strumenti per la gestione delle segnalazioni, anche su richiesta del RPCT;
- Individua il referente del canale nel RPCT;
- mette a disposizione apposito budget per eventuali indagini a fronte di segnalazioni;
- Provvede a predisporre adeguata formazione per il gestore del canale in tema di privacy e whistleblowing, inoltre deve provvedere a formare adeguatamente tutti gli autorizzati in modo da accrescere le competenze specialistiche in tema di normativa sulla protezione dei dati;
- Verifica attraverso la struttura e/o il RPCT le garanzie fornite dai partner che assumono il ruolo di responsabile nella gestione delle segnalazioni;
- Provvede a valutare le informazioni ricevute dal RPCT o dall'OdV, a seguito dell'istruttoria, e decide sulle azioni disciplinari da comminare al personale coinvolto sia in caso di fondata segnalazione che in caso di segnalazione infondata eseguita con colpa grave o dolo.

10 TUTELA DEL SEGNALANTE, DEL SEGNALATO E DELLA RISERVATEZZA

Tutte le persone di SII che ricevano una segnalazione e/o che siano coinvolte, a qualsivoglia titolo, nell'istruzione e trattazione della stessa, sono tenute a garantire la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni, nonché l'anonimato dei segnalanti (fatti salvi i casi di segnalazioni fatte per errore o in malafede), affinché chi effettua la segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di istruzione e trattazione delle segnalazioni disciplinato nel presente documento normativo.

La Società garantisce la riservatezza in conformità a quanto definito dal D.lgs. 24/2023, infatti la riservatezza è garantita:

- per l'identità del segnalante,

**Procedura per la gestione delle segnalazioni
(Whistleblower)**

Rev. 1

Data 26/07/2023

- per qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante,
- nel caso di segnalazioni (interne o esterne) effettuate in forma orale (sistemi di messaggistica vocale presente sul portale) ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione,
- anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni e il segnalante ha indicato nell'oggetto della segnalazione che trattasi di segnalazione whistleblowing. Queste segnalazioni devono comunque essere inviate senza ritardo al RPCT.

Nei confronti del segnalante ai sensi della norma vigente sono garantiti i seguenti livelli di tutela:

- tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, in generale e nello specifico, da parte di chi riceve e/o gestisce la segnalazione.
- tutela del segnalante verso eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'Ente a causa della segnalazione effettuata.

Si ricorda inoltre, in merito all'obbligo di riservatezza di cui all'art.12 del D.lgs.24 del 2023, che:

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dal codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. E in ogni caso si comunica alla persona segnalante le ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Sono esclusi dalle tutele i casi di segnalazione in malafede, ovvero i casi in cui sia accertato che il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rivelare una notizia non vera.

Nella trattazione e gestione delle segnalazioni devono essere adottate le necessarie cautele per la tutela della riservatezza del soggetto segnalato al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo in cui il soggetto segnalato è inserito.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità giudiziaria o contabile). In questo caso il RPCT è tenuto a rivelare l'identità del segnalante senza

**Procedura per la gestione delle segnalazioni
(Whistleblower)**

Rev. 1

Data 26/07/2023

necessità di acquisirne il consenso. Il segnalante verrà, in ogni caso, informato della richiesta e della necessaria comunicazione.

In ambito di eventuali procedimenti penali o contabili, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e i limiti previsti dalla legge

L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo espresso consenso, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o una responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento giuridico.

I dati personali relativi ai soggetti segnalati, sono tutelati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e pertanto il titolare del trattamento adotta misure al fine di evitare la indebita circolazione

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 nonché dagli artt. 5 e ss del D.lgs. 33/2013. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

10.1 Divieto di discriminazione

Il segnalante è tutelato da ogni misura ritorsiva o discriminatoria eventualmente adottata dall'Ente a causa della segnalazione effettuata.

Il decreto prevede, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

Oltre a quelle espressamente indicate nell'art. 17 del d.lgs. n. 24/2023 possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC (dai soggetti indicati al § 5) tramite il canale di segnalazione esterno. Ad ANAC è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Il legislatore ha previsto un'inversione dell'onere probatorio stabilendo che laddove il soggetto dimostri di avere effettuato una segnalazione, denuncia, o una divulgazione pubblica e di aver subito, a causa della stessa, una ritorsione, l'onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere tali condotte e atti ritorsivi. Spetta alla Società dimostrare che l'azione intrapresa non è in alcun modo legata alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica.

Deve tuttavia precisarsi che, non tutti i soggetti a cui sono riconosciute tutele contro le ritorsioni possono beneficiare dell'inversione dell'onere della prova. Il legislatore, infatti, ha escluso tale beneficio per alcuni specifici soggetti che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciate, divulgatore pubblico potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciate, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo. Su tutti questi soggetti, qualora lamentino di aver subito ritorsioni o un danno, incombe dunque l'onere probatorio.

Procedura per la gestione delle segnalazioni (Whistleblower)

Rev. 1

Data 26/07/2023

Nel caso in cui l’Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, posti in essere dai soggetti del settore pubblico e privato, ne consegue la loro nullità e l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva, di primo grado nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare, prevista dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01.

ANAC ritiene opportuno precisare che invece è applicabile se pur tardivamente, la protezione del segnalante, denunciante o di chi effettua la divulgazione pubblica, per le ritorsioni subite, qualora la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante o denunciante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio.

11 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione. È indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal segnalante, e non riportati o riferiti da altri soggetti;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il reparto in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

11.1 Segnalazioni anonime e loro trattazione

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate anonime. La Società ha deciso di lasciare la possibilità di effettuare una segnalazione dall’apposito portale senza previa registrazione, anche se invita il segnalante a registrarsi sulla piattaforma.

In questo caso la segnalazione sarà considerata come una segnalazione ordinaria e quindi solo a fini di verifica delle procedure e dei regolamenti della Società, in ottica di miglioramento.

Considerato che il segnalante o il denunciante anonimo, identificato durante la fase dell’istruttoria o in altro momento, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive, la Società provvede tramite il proprio RPCT a registrare eventuali segnalazioni anonime.

12 MODALITA’ OPERATIVE – Canale interno

Come anticipato per una immediata gestione delle segnalazioni interne il soggetto destinatario individuato è il RPCT. Qualora la segnalazione dovesse avere esclusivo rilievo ai sensi del D. Lgs. 231/01, sarà responsabilità del RPCT condividere la segnalazione con l’Organismo di Vigilanza per le opportune valutazioni entro e non oltre 48-72 ore.

**Procedura per la gestione delle segnalazioni
(Whistleblower)**

Rev. 1

Data 26/07/2023

La predisposizione ed il mantenimento dei suddetti canali di comunicazione, è garantita dal RPCT. Il RPCT garantisce l'inoltro tempestivo (non oltre 72 ore) all'OdV delle segnalazioni ricevute aventi ad oggetto violazioni del Codice Etico e del Modello 231 o la commissione di reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Entro 3 mesi dalla segnalazione al segnalante va dato riscontro in merito allo stato di avanzamento della procedura.

Le attività del processo di gestione delle segnalazioni sono di seguito descritte.

12.1 Ricezione

Il RPCT a seguito della ricezione di una segnalazione:

- Analizza preliminarmente la segnalazione con particolare riferimento a:
 - i. manifesta infondatezza ed eventuale segnalazione dolosa,
 - ii. contenuto generico della segnalazione che non permette la comprensione dei fatti,
 - iii. competenza della segnalazione.
- Se la segnalazione ha esclusivo rilievo 231 il RPCT si adopera per inoltrare la segnalazione e predisporre l'accesso alla segnalazione attraverso la piattaforma informatica all'OdV;
- informa il segnalante entro 7 giorni dell'avvenuta presa in carico della problematica segnalata ed eventuale della possibilità di essere ricontattato per acquisire eventuali elementi utili alla fase istruttoria, nel caso comunicando che la segnalazione è in carico all'OdV.

12.2 Apertura della pratica, continuazione dell'istruttoria e conclusione

Il RPCT con l'eventuale supporto dell'OdV o di consulenti esterni (o l'OdV in caso di segnalazione 231) svolge un'analisi approfondita della segnalazione, eventualmente chiedendo informazioni al segnalante e avvalendosi della collaborazione delle competenti strutture aziendali mantenendo il massimo riserbo sulla segnalazione.

Il RPCT o l'OdV archivia l'istruttoria se:

- il contenuto della segnalazione è generico e non consente nessun approfondimento;
- la segnalazione abbia ad oggetto fatti già trattati in procedimenti già definiti;
- la segnalazione è infondata.

Se si procede all'archiviazione il RPCT e/o l'OdV valutano se la segnalazione e la relativa documentazione debbano essere trasmesse al Consiglio di Amministrazione per i profili di competenza, in particolare se si rilevano profili di segnalazioni con dolo o colpa grave. La decisione deve essere comunicata al segnalante mediante il canale interno utilizzato per la segnalazione.

Nel caso in cui non ricorrano i casi di archiviazione il RPCT, eventualmente supportato dall'OdV e/o da consulenti esterni procedono ad accertamenti, analisi e valutazione specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche con il coinvolgimento di soggetti terzi (interni o esterni) senza riferimento alcuno alla identità del segnalante e mantenendo il riserbo sulla segnalazione ricevuta.

In questa fase il RPCT e il e/o l'OdV possono:

- richiedere notizie, informazioni, atti e documenti ad altri uffici e soggetti aziendali o a soggetti terzi coinvolti;
- ascoltare il segnalante;
- accedere a tutta la documentazione rilevante per accertare quanto segnalato;
- ascoltare il presunto autore della violazione;
- effettuare un Audit, anche esterno, valutando il rapporto di audit.

**Procedura per la gestione delle segnalazioni
(Whistleblower)**

Rev. 1

Data 26/07/2023

Durante la fase istruttoria, il RPCT e/o l'OdV non devono informare il soggetto segnalato del fatto che a suo carico è stata presentata una segnalazione né devono comunicargli gli esiti della gestione.

Il RPCT e/o l'OdV devono informare il segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Al termine dell'accertamento il RPCT o l'OdV analizzano la documentazione e gli elementi raccolti e verificano:

- se quelle segnalate sono condotte illecite;
- se le condotte riguardano o meno situazioni in cui il soggetto è venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro anche nelle fasi preliminari all'instaurazione dello stesso.

Il RPCT e/o l'OdV non sono tenuti ad accertare i fatti né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali.

Entro un termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione, il RPCT e/o l'OdV conclude il procedimento.

Il RPCT e/o l'OdV classificano le segnalazioni in:

- segnalazione infondata;
- segnalazione che non possa essere provata con sufficienti evidenze;
- segnalazione di una condotta non illecita;
- segnalazione in malafede;
- segnalazione veritiera e circostanziata.

Al termine delle verifiche il RPCT o l'OdV dovrà redigere una relazione che deve:

- riassumere l'iter dell'indagine;
- esporre le conclusioni alle quali si è giunti, fornendo eventuale documentazione a supporto;
- fornire raccomandazioni e suggerire le azioni da porre in essere per sopperire alle violazioni riscontrate ed assicurare che queste non si verifichino in futuro;
- comunicare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza e omettendo l'indicazione dell'identità del segnalante.

La relazione viene inviata al Consiglio di Amministrazione (e all'Organismo di Vigilanza / RPCT, a seconda di chi sia il redattore della stessa) in modo che possa valutare eventuali responsabilità ed avviare procedimenti disciplinari più opportuni.

La decisione deve essere comunicata al segnalante mediante la piattaforma o altro canale utilizzato per la segnalazione ed eventualmente per l'interlocuzione.

RPCT e/o ODV a seconda di chi è stato il gestore della segnalazione valutano l'eventuale l'inoltro all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e/o all'Anac, per i profili di rispettiva competenza.

13 INFORMAZIONI DA FORNIRE AL SEGNALANTE

Come indicato nei paragrafi precedenti il RPCT deve fornire apposite informazioni su come utilizzare il canale interno di segnalazione.

L'informativa prodotta dal RPCT deve essere esposta nelle bacheche aziendali e sul sito istituzionale della Società.

L'informativa dovrà contenere almeno:

- I riferimenti alla normativa in ambito di tutela del segnalante;

**Procedura per la gestione delle segnalazioni
(Whistleblower)**

Rev. 1

Data 26/07/2023

- L'indicazione al segnalante di indicare nell'oggetto o sulla busta in caso di utilizzo di r/r che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità ai sensi del D.lgs.24/2023;
 - Chi può segnalare;
 - Cosa può essere segnalato con il canale interno;
 - Cosa deve essere segnalato con il canale interno;
 - Le modalità di segnalazione;
 - Le modalità di utilizzo della piattaforma;
 - Le modalità di gestione della segnalazione da parte dell'Ente (le figure autorizzate alla gestione della segnalazione, un riferimento alle modalità di informazioni per il segnalante sullo stato della segnalazione).
- Una comunicazione come la seguente: *"In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, si precisa che qualora il whistleblower rivesta **la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio**, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, **ciò non lo esonera dall'obbligo** (in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p.) di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale".*

14 MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE

Qualora, dalle fasi dell'istruttoria, emergano criticità nei processi interni il RPCT e/o l'OdV propongono le variazioni opportune al PTPCT e al MOGC e segnalando ai vari uffici la predisposizione dell'adeguamento delle procedure aziendali e gli eventuali interventi organizzativi necessari.

15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13 del D.lgs. 24 e degli art. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 la Società e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione provvedono secondo il principio di minimizzazione dei dati.

Inoltre, la Società ha provveduto ad esporre sulla piattaforma adeguata informativa privacy sul trattamento dei dati.

Inoltre, il Titolare del Trattamento con il supporto del Data Protection Officer (DPO) ha provveduto a definire le misure di sicurezza più adeguate sulla base di una valutazione di impatto della procedura di segnalazione e ad aggiornare, se necessario il registro dei trattamenti.

Sono individuati e nominati sia i Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 29 del Reg. UE 679/2016 che gli autorizzati al trattamento dei dati.

La Società garantisce il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione. Nel caso in cui l'accesso ai canali interni e al canale esterno di segnalazione avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità – sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali.

16 CONTROLLI, ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TRACCIABILITA'

Tutte le Aree/Funzioni aziendali di SII coinvolte nelle attività disciplinate dal presente documento normativo assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza e anche mediante i sistemi informativi utilizzati, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.



**Procedura per la gestione delle segnalazioni
(Whistleblower)**

Rev. 1

Data 26/07/2023

Il RPCT garantisce la conservazione della documentazione originale delle segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici con i più elevati standard di sicurezza e/o riservatezza. Il tempo di conservazione è fissato in 10 anni salvo la necessità di conservarli per un tempo maggiore fino all'esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione.

17 ADOZIONE, DIFFUSIONE E RECEPIMENTO

Il presente documento è formalmente approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione di SII.

Riferimenti al documento verranno riportati sul sito internet dell'Ente, sulle nuove edizioni del Modello Organizzativo e del PTPCT. Le presenti disposizioni sostituiscono le regole di segnalazione redatte in data antecedente il 15 luglio 2023 e presenti nei sopra menzionati documenti.